

I CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI




ORDINE
INGEGNERI
COSENZA


Ordine degli
INGEGNERI
Provincia di Crotone


ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA


ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Ciclo di Convegni Webinar - 3, 17 Febbraio e 3 Marzo 2023

Percorso di avvicinamento al nuovo codice dei contratti



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Venerdì 3 FEBBRAIO 2023

ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Ing. Angelo Domenico Perrini - Presidente CNI

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Domenico Condelli - Consigliere CNI con delega SIA ed Osservatorio Bandi

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Remo Vaduano - Vicepresidente Vicario CNI con delega ANAC

PRINCIPI ISPIRATORI

ANAC E DIGITALIZZAZIONE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Venerdì 17 FEBBRAIO 2023

ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Sandro Catta - Consigliere CNI con delega Lavori Pubblici

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Elio Masciovecchio - Vicepresidente CNI con delega Consiglio Superiore Lavori Pubblici

PERCORSO DI APPROVAZIONE

PROGETTAZIONE

DIREZIONE DEI LAVORI

CONSIGLIO SUPERIORE

LAVORI PUBBLICI

- ESPERIENZE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Venerdì 3 MARZO 2023
ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:
Presidenti Ordini Organizzatori

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:
Avv. Lorenzo Passeri - Consulente della Fondazione CNI

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:
Ing. Michele Lapenna - Componente gruppo di Lavoro Rete
Professioni Tecniche

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

EMENDAMENTI DELLA RETE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici

PERCORSO DI APPROVAZIONE

Legge 21 giugno 2022, n. 78: Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

30 giugno 2022: Il Presidente CdM affida al Consiglio di Stato.

4 luglio 2022: Il Presidente Frattini istituisce Commissione Speciale.

20 ottobre 2022: Prima bozza al Governo.

14 novembre 2022: Reiterazione incarico.

7 dicembre 2022: Schema definitivo al Governo.

16 dicembre 2022: Approvazione in via preliminare del Governo.

5 gennaio 2023: Trasmissione alla Camera dei Deputati.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici

PERCORSO DI APPROVAZIONE

30 Gennaio 2023 – Audizione Camera dei Deputati

31 Gennaio 2023 – Audizione Senato della Repubblica



Deve essere operativo a partire dal prossimo 31 marzo per rispettare il termine previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



STRUTTURA DEL CODICE

LIBRO I: Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione.

LIBRO II: Dell'appalto.

LIBRO III: Dell'appalto nei settori speciali.

LIBRO IV: Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni.

LIBRO V: Del contenzioso e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. disposizioni finali e transitorie.

ALLEGATI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



STRUTTURA DEL CODICE

229 Articoli

36 Allegati

CODICE AUTOATTUATIVO



ENTRATA IN VIGORE

Articolo 226.

Abrogazioni e disposizioni finali.

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Articolo 229.

Entrata in vigore.

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

PRINCIPI CARDINE

- ✓ Principio del **risultato**: massima tempestività e miglior rapporto tra qualità e prezzo
- ✓ **Legalità, trasparenza e concorrenza**
- ✓ Principio della **fiducia**: nella pubblica amministrazione e negli operatori economici



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

DIGITALIZZAZIONE

Sarà il "motore" per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici

- ✓ **Banca dati** nazionale dei contratti pubblici
- ✓ **Fascicolo virtuale** dell'operatore economico
- ✓ **Piattaforme** di approvvigionamento digitale
- ✓ **Procedure automatizzate** del ciclo di vita dei contratti pubblici
- ✓ Digitalizzazione integrale per l'**accesso civico**
- ✓ Diritto per tutti i cittadini di richiedere la **documentazione di gara**





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO **CODICE DEGLI APPALTI**

PROGRAMMAZIONE DI INFRASTRUTTURE PRIORITARIE

- ✓ Inserimento dell'elenco delle **opere prioritarie nel DEF**
- ✓ **Riduzione dei termini** per la progettazione
- ✓ Istituzione di un **comitato speciale** del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- ✓ Superamento con dpcm del dissenso della **conferenza di servizi**
- ✓ Valutazione in parallelo dell'**interesse archeologico**



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO **CODICE DEGLI APPALTI**

APPALTO INTEGRATO

- ✓ Un **unico appalto** per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori

SEMPLIFICAZIONI STABILI

- ✓ Le soglie previste per l'**affidamento diretto** e le procedure negoziate durante l'emergenza Covid diventano definitive





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

ESECUZIONE

- ✓ **Sostituzione della cauzione/fideiussoria** con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento
- ✓ Nelle **procedure d'insolvenza o d'impedimento** l'aggiudicazione non decade automaticamente ma può proseguire con il curatore



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

CONCESSIONI

- ✓ **Obbligo di appaltare a terzi** tra il 50 e il 60% di lavori, servizi e forniture per i concessionari scelti senza gara, esclusi i settori speciali (**ferrovie, aeroporti, gas, luce**)

REVISIONE DEI PREZZI

- ✓ **Obbligo di revisione dei prezzi** per i maggiori costi sostenuti dalle imprese



I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Circ. CNI n. 8/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Consulte/Federazioni Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici - Atto
Governativo n. 19 sottoposto a Parere parlamentare - Memoria emendamenti
Rete Professioni Tecniche – Nota di trasmissione Gruppo di Lavoro RPT
“Lavori Pubblici” – informativa

- la possibilità di affidamento della prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito in casi “eccezionali”, senza che gli stessi siano compiutamente definiti. Peraltro, resta ancora possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione”;

- il ricorso all'appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all'art. 1, comma 2, lett. ee), della legge 21 giugno 2022 n.78;

- il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell'importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, all'obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo Codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione.

- la richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici il cui periodo di riferimento scende da 10 anni a 3 anni);

- in merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo a carico dei professionisti;

- il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri Servizi tecnici;

- l'eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell'affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all'interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività professionali nell'incentivo e la previsione della priorità dell'affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo, in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I

DEI PRINCIPI

Titolo I – I principi generali

Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.

PARTE III

DELLA PROGRAMMAZIONE



INDICE ALLEGATI

LIBRO I

Allegato I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Allegato I.2

Attività del RUP.

Allegato I.3

Termini delle procedure di appalto.

Allegato I.4

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.

Allegato I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

Allegato I.6

Dibattito pubblico obbligatorio.



Articolo 1.

Principio del risultato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.



Articolo 2.

Principio della fiducia.

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.



Articolo 3.

Principio dell'accesso al mercato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Articolo 4.

Criterio interpretativo e applicativo.

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.



Articolo 5.

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.
4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.



Articolo 6.

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati, sempre che gli enti del Terzo settore contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.



Articolo 7.

Principio di auto-organizzazione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli *standard* di mercato.
3. L'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 8.

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

COMMENTO:

la modifica è volta a sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente





Articolo 8.

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Articolo 8.

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale, **da chiunque e in qualunque modo rese**, non possono essere **gratuite rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Per tali prestazioni** ~~Salvo i predetti casi eccezionali~~, la pubblica amministrazione garantisce **comunque** sempre l'applicazione del principio dell'equo compenso, **e l'applicazione dei parametri professionali vigenti.**

3. Le pubbliche amministrazioni possono eccezionalmente ricevere per donazione beni o prestazioni, **fatta eccezione per quelle di cui al comma 2**, rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.



Articolo 9.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 10.

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



LIBRO I

**DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA
PROGETTAZIONE**

PARTE I

DEI PRINCIPI

Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 13.

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.
2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.
4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ANAC, sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.
5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.
7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.



LIBRO I

(Art. 13, comma 5)

(Cfr. art. 3 d.lgs. n. 50/2016)

ALLEGATO I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

ALLEGATO I.1

- a) “stazione appaltante”, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- i) “centrale di committenza”, una stazione appaltante o un ente concedente che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza;
- l) “operatore economico”, qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;
- m) “raggruppamento temporaneo”, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta;
- n) “aggiudicatario”, un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione;
- o) “micro, piccole e medie imprese”, le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;



ALLEGATO I.1

Articolo 2.*Definizioni dei contratti.*

1. Nel codice si intende per:

- a) “contratti” (o “contratti pubblici”), i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente;
- b) “contratti di appalto”, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- c) “contratti di concessione”, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- d) “appalti di lavori complessi”, gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;
- e) “contratti ad alta intensità di manodopera”, i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi;
- f) “contratti a titolo oneroso”, i contratti a prestazioni corrispettive o che, comunque, prevedono direttamente reciproci vantaggi e sacrifici economici in capo a tutte le parti contraenti;
- g) “contratti a titolo gratuito”, i contratti in cui l’obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti;
- h) “contratti attivi”, i contratti che non producono spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione;



n) “accordo quadro”, l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

Articolo 3.

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

1. Nel codice si intende per:

- a) “affidamento del contratto”, l’atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all’operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall’ente concedente;
- b) “scritto” o “per iscritto”, un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di *e-procurement*;
- c) “procedura di evidenza pubblica”, la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’Unione e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all’affidamento del contratto;

ALLEGATO I.1

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



- d) “affidamento diretto”, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice;
- e) “affidamento *in house*”, l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo ... del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- f) “procedure aperte”, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta;
- g) “procedure ristrette”, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalità stabilite dal codice;
- h) “procedure negoziate”, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- i) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
- l) “concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
- m) “localizzazione di opere pubbliche”, il procedimento attraverso il quale è individuata l’area su cui realizzare un’opera pubblica di interesse statale e ne è accertata la compatibilità urbanistica;
- n) “opere pubbliche di interesse statale”, le opere eseguite dalle Amministrazioni statali o comunque le opere insistenti su aree statali, nonché le opere da realizzarsi da ogni altro ente istituzionalmente competente destinate a servire interessi pubblici non limitati al territorio di una singola regione;

I

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



- o) “interventi di rigenerazione urbana”, interventi che hanno il fine di contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani, favorendo usi compatibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana e architettonica;
- p) “ciclo di vita del contratto pubblico”, l’insieme delle attività, anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto;
- q) “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l’efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti;
- r) “errore o omissione di progettazione”, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati;
- s) “lotto funzionale”, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- t) “lotto prestazionale”, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- u) “lotto quantitativo”, uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- v) “sito istituzionale”, il sito web delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, contenente la sezione “Bandi di gara e contratti”, nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previsti dal codice e dall’allegato II.6. Per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la sottosezione Bandi di gara e contratti è collocata nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- z) “attività di committenza ausiliaria”, le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 14.

Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla predetta direttiva;
- c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nel predetto allegato III;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva sopracitata.

2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nel summenzionato allegato XIV.

ARTICOLO VIGENTE Articolo 35. <i>Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.</i>	ARTICOLO PROPOSTO Articolo 14. <i>Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.</i>
1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.	1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla predetta direttiva; c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nel predetto allegato III; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva sopracitata.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.	2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nel summenzionato allegato XIV.

**Articolo 15.*****Responsabile unico del progetto (RUP).***

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio nell'unità medesima, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile di cui al primo periodo.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.



4. Ferma restando l'unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Contestualmente all'adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il connesso piano di formazione specialistica per il proprio personale. Le attività formative del piano sono considerate per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche e di carriera secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva.



8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.



(Art. 15, comma 5)

(Cfr. Linee guida ANAC n. 3/2016)

ALLEGATO I.2

Attività del RUP



Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina la nomina e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice.

Articolo 2.

Nomina del responsabile unico del progetto.

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente, nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del codice, se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.



Articolo 3.

Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 5 e 6 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.



Articolo 4.

Struttura di supporto.

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5.

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;



c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. **Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.**

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare **nonché adeguata competenza quale *Project Manager*, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di *Project Management*.**



Articolo 6.

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.
2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
 - a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
 - b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.



Articolo 7.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila in particolare sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisponde altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
 - b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
 - c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
 - d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
 - e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;



- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.



Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

1. Il RUP:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; il RUP esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- d) dispone le esclusioni dalle gare;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 9.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

(Art. 15, comma 5)

(Cfr. Linee guida ANAC n. 3/2016)

ALLEGATO L2
Attività del RUP



- m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
 - n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
 - o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
 - p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
 - q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
 - r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
 - s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
 - t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
 - u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
 - v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.



3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

**Articolo 16.***Conflitto di interessi.*

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.



Articolo 17.

Fasi delle procedure di affidamento.

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.



(Art. 17, comma 3)

(Cfr. artt. 1 e 2 d.l. n. 76/2020)

ALLEGATO I.3

Termini delle procedure di appalto

1. A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 17.

Fasi delle procedure di affidamento.

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 18.

Il contratto e la sua stipulazione.

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;



- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.



6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



LIBRO I

**DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA
PROGETTAZIONE**

PARTE III

DELLA PROGRAMMAZIONE



Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro.

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, co. 1, lett. a) sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente ~~vengono~~ sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro.

I lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, co. 1, lett. a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione (DIP) **che recepisce le indicazioni contenute nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP).**

I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Il Programma triennale indica, altresì, i lavori da realizzare tramite concorsi di progettazione.

COMMENTO:

la modifica rende più chiara la successione delle fasi di programmazione a cura e a carico della S.A. In particolare descrive meglio la relazione fra DOCFAP e Programma triennale e tra DIP e Programma annuale. Inserisce, inoltre, l'obbligo per le P.A. di individuare i lavori da realizzare tramite concorsi di progettazione.



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI



Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

- a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
- b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.



(Art. 37, comma 6)

(Cfr. d.m. 16 gennaio 2018, n. 14)

ALLEGATO I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

10 Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario.
2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia:
 - a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati;
 - b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.
3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.
4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro 15 giorni dalla ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o l'ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

6. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale delle opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.

7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore o del Provveditorato interregionale, il progetto è trasmesso per la valutazione di impatto ambientale contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e valutati la verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5.



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di 60 giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di 10 giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e perfeziona l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici; ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comprende il provvedimento di VIA, i titoli abilitativi necessari e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.

11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, in ogni caso, a pena di decadenza, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.



12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.

14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Linee guida

per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC

(Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 40.

Dibattito pubblico.

1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.
2. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.

6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.

7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

8. L'allegato I.6 disciplina:

- a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;
- b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;
- c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico;
- d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



ALLEGATO I.6

Dibattito pubblico obbligatorio

Articolo 1.

Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio.

1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 8 del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1.
2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell'Allegato 1 sono ridotti del 50 per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:
 - a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
 - b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell'UNESCO;
 - c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.
3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, la stazione appaltante o l'ente concedente indice il dibattito pubblico su richiesta:
 - a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
 - b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;
 - c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno centomila abitanti;
 - d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;
 - e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di centomila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



ALLEGATO I.6

Dibattito pubblico obbligatorio

Articolo 2.

Esclusioni

1. Il dibattito pubblico è escluso:
 - a) per le opere previste dai Titoli V e VI della Parte VII del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
 - c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme europee.



Tabella 1

<i>TIPOLOGIE DI OPERE</i>	<i>SOGLIE DIMENSIONALI</i>
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Aeroporti.	Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.	Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Interventi per la difesa del mare e delle coste.	Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



ALLEGATO I.6

Dibattito pubblico obbligatorio

Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.	Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.	Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Elettrodotti aerei.	Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
Impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole.	Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989.	Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m ³ /s.
Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.	Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.



Tabella 1

Infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Infrastrutture informatiche (Data Center)	Opere che: sono a servizio di infrastrutture definite critiche dalla UE; o hanno una superficie maggiore di 10.000 mq; o comportano un assorbimento di potenza elettrica maggiore di 1MegaW; o necessitano di connessioni ad ultra larga banda con prestazioni maggiori di 100Gbit/s.

All. I.6 – art. 7, tab. 1	la modifica è volta a prendere atto che, anche le infrastrutture di rete a banda ultra larga e i data center al di sopra di certe soglie dimensionali e di complessità, al pari delle altre opere elencate nella suddetta Tabella 1, hanno un impatto con il territorio circostante
---------------------------------	---

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 3.

Indizione del dibattito pubblico.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
2. Il dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del codice, della relazione di progetto dell'opera di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Articolo 4.

Responsabile del dibattito pubblico

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comunque, entro dieci giorni dalla determinazione di indizione di cui all'articolo 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica. Su richiesta delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico è individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è un Ministero, il coordinatore è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al ministero interessato. Nel caso di comprovata assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il responsabile può essere individuato dalle stazioni appaltanti o degli enti concedenti mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.



2. Non possono assumere l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o di una città metropolitana ove la stessa opera è localizzata.
3. Il responsabile del dibattito pubblico:
 - a) progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico, esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, salva la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalità;
 - b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito;
 - d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalità di comunicazione e informazione al pubblico, curando l'organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito istituzionale di afferenza;
 - e) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 7, comma 1.

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 6.

Svolgimento del dibattito pubblico.

1. Dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all'articolo 40, comma 5, del codice.
2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui al comma 1, in caso di comprovata e motivata necessità.
3. Gli enti legittimati ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalità stabilite dal responsabile del dibattito pubblico in conformità alle previsioni dell'articolo 4, comma 3, lettera a).

Articolo 7.

Conclusione del dibattito pubblico.

1. Nel termine di cui all'articolo 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all'ente concedente la relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, nonché sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, che contiene:
 - a) la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico;
 - b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;
 - c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o all'ente concedente di prendere posizione nella relazione conclusiva, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), con l'eventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (SIA)



Ipotesi 1: Progettazione esecutiva e successivo appalto

DM.17/06/2016



Ipotesi 2: Appalto integrato



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Ipotesi 1: Progettazione esecutiva e successivo appalto DM.17/06/2016

FASI PRESTAZIONI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE			IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
			S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06							
Progettazione b,j) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020		
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima ³	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto ⁴	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
	Qbl.06	Relazione geotecnica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030		
	Qbl.07	Relazione idrologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
	Qbl.08	Relazione idraulica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
	Qbl.10	Relazione archeologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
	Qbl.11	Relazione geologica ⁵	Fino a € 250.000,00	0,039	0,039	0,053	0,039	0,068	0,053	0,053	
			Sull'ecceденza fino a € 500.000,00	0,010	0,010	0,048	0,010	0,058	0,048	0,048	
			Sull'ecceденza fino a € 1.000.000,00	0,013	0,013	0,044	0,013	0,047	0,044	0,044	
			Sull'ecceденza fino a € 2.500.000,00	0,018	0,018	0,042	0,018	0,034	0,042	0,042	
			Sull'ecceденza fino a € 10.000.000,00	0,022	0,022	0,027	0,022	0,019	0,027	0,027	
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,010	0,030	0,010		0,030		
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare ⁶	0,030	0,030	0,030						
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,005	0,005	0,005						
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,035	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035		
		Sull'ecceденza fino a € 20.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020		
		Sull'ecceденza	0,005	0,008	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008		
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'ecceденza fino a € 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010		
		Sull'ecceденza	0,004	0,005	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005		
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			

3 Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici
 4 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara ai sensi dell'art.53, comma 2, lettera c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. o di una concessione di lavori pubblici
 5 Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
 6 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici

Necessita nuova aliquota per «Prime indicazioni piano di manutenzione»



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Ipotesi 1: Progettazione esecutiva e successivo appalto

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE											
		EDILIZI A	STRUTTURE			IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMATICA E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA	
			S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06	A	B							
Progettazione b)ii) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,230	0,180	0,16	0,20	0,220	0,180	0,250	0,180			
	Qbil.02	Rilevi dei manufatti	0,04	0,04	0,04								
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		0,04			
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,070	0,040	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050			
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030			
	Qbil.07	Rilevi planometrici	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto ⁷	0,070	0,070	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
	Qbil.09	Relazione geotecnica	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		0,060			
	Qbil.10	Relazione idrologica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030			
	Qbil.11	Relazione idraulica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030			
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030			
	Qbil.13	Relazione geologica ⁸	Fino a € 250.000,00	0,064	0,064	0,133	0,064	0,145	0,133		0,133		
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,019	0,019	0,107	0,019	0,114	0,107		0,107		
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,021	0,021	0,096	0,021	0,070	0,096		0,096		
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,029	0,029	0,079	0,029	0,035	0,079		0,079		
			Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,038	0,038	0,054	0,038	0,020	0,054		0,054		
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti		0,090									
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti		0,120									
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali		0,180									
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050			
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060	0,060							
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/96-d.p.c.m. 512/97)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020			
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,030	0,030	0,030								
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	0,020	0,020	0,020								
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5.000.000,00	0,090	0,100	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100				
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,045	0,060	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060				
		Sull'eccedenza	0,015	0,025	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025				
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020				
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010				
		Sull'eccedenza	0,004	0,005	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005				
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010				
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130				

Aliquote del definitivo si anticipano al PFTE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Ipotesi 1: Progettazione esecutiva e successivo appalto

FASI PRESTAZIONI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZI A	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA	
				A	B						
Progettazione b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,070	0,120	0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,050		0,080	0,050	0,100	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030	0,050		0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	0,010	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,025	0,030		0,030	0,020	0,020	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	



FASI PRESTAZIONI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZI A	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA	
				A	B						
Progettazione b.lj) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,070	0,120	0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080		
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030		
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,025	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030		
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		

La norma richiede l'anticipazione di alcuni elaborati che dovranno essere già redatti in tale fase.

Gli stessi dovranno essere revisionati ed adeguati a carico dell'aggiudicatario in fase esecutiva



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



Introduzione di aspetti specifici:

Progettazione in BIM;

Previsioni CAM;

Tariffa antincendio;

Tariffa acustica;

Ingegneria biomedica,informatica, etc...



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE